



COMUNE DI LUSEVERA

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976



PROVINCIA DI UDINE
MUNICIPIO IN VEDRONZA



ORDINANZA N. 8/2020

PROT. N. 3436

OGGETTO: Provvedimenti a tutela delle strade e del territorio comunale. Obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con le strade di provvedere alla periodica manutenzione delle ripe, del taglio degli alberi, degli arbusti e delle siepi.

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio Comunale;

CONSIDERATO che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada, costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

RILEVATO che le fronde protendenti verso la pubblica viabilità interferiscono ed a volte impediscono il passaggio di mezzi di trasporto pubblico e/o turistico e/o mezzi d'opera in modo continuativo, in particolare dopo le precipitazioni atmosferiche;

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità anche in riferimento alle particolari condizioni climatiche che specialmente su aree di interesse e di accesso alle frazioni borgate e località montane, soprattutto in presenza di pioggia e/o neve riducono la visibilità ed espongono gli utenti a maggiore rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità degli utenti della circolazione, dei passanti e per la mobilità in generale;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

RITENUTO indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi, rami, piante ed arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastrutture ad uso pubblico e di pubblico servizio di transito;

RITENUTO altresì necessario garantire l'applicazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il proseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi del Comune, decorso il termine del 28 febbraio 2021 dalla pubblicazione della presente ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti e senza corresponsione agli stessi di alcun indennizzo o compenso, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene che l'efficienza, la manutenzione, la pulizia e l'ordine della viabilità sia una delle priorità sia per agevolare il vivere in montagna della

nostra Comunità che per lo sviluppo turistico del territorio;

VISTI

l'art. 50 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;

gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e comunque soggette ad uso pubblico situate nel territorio del Comune di Lusevera dovranno procedere a:

Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.

Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.

Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio prominenti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni alla sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Prima dell'inizio del taglio di piante ed alberi pericolosi, dovranno concordare con i competenti Uffici Municipali, i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi al fine di non intralciare la circolazione stradale.

Il materiale proveniente dal taglio dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente agli interventi citati e smaltito a norma di legge

I suddetti interventi di taglio, messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti **entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2021.**

PER QUANTO SOPRA, LE DISTANZE SONO DA DA RISPETTARE SU TUTTE LE STRADE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE e si intendono fissate in metri 3,00 (tre) a monte e metri 3,00 (tre) a valle del piano viabile.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dai Carabinieri, sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, ed in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada.

Scaduto il suddetto termine si procederà senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, nonché del mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizione normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanze saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 codice penale).

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nei luoghi di interesse comune del territorio comunale.

RICORDA CHE

I suddetti interventi di corretta tenuta dei fondi laterali alle strade devono essere eseguiti costantemente dai proprietari, da chi per essi o da coloro che a qualunque titolo ne abbiano la conduzione o godibilità, durante tutto il periodo dell'anno.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Contro il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Lusevera ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

RAMMENTA ALTRESÌ

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc... sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Lusevera, li 04/08/2020



Il Sindaco
Luca Paoloni